



# **La Consulenza Tecnica d'Ufficio nel processo civile dopo la Riforma Cartabia**

## ***I poteri e le responsabilità del C.T.U.***

***(Paper n. 5 – Giugno 2025)***



A cura della

**Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

*Elaborato da:*

*Massimo Amadio*

*Roberta Senni*

**Con la partecipazione dell'avv. Edoardo Zinno**

*Avvocato del Foro di Milano*

*Specializzato nel contenzioso giudiziale e arbitrale*

**Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione**

Massimo Amadio - *Presidente*

Caterina Destriere - *Vice Presidente*

Noemi Menichetti - *Vice Presidente*

*Componenti:*

Pietro Belgiglio

Carolina Borsani

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Vincenzo Rocco

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada



## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. I POTERI DEL C.T.U.....</b>	<b>5</b>
2.1 <i>Il C.T.U. quale collaboratore del giudice .....</i>	<i>5</i>
2.2 <i>I limiti agli accertamenti fattuali del C.T.U. (la consulenza “deducente” e la consulenza “percipiente”) .....</i>	<i>6</i>
2.3 <i>La consulenza tecnica “contabile”.....</i>	<i>7</i>
2.4 <i>Le ipotesi di nullità della consulenza tecnica.....</i>	<i>8</i>
2.5 <i>Il ruolo del C.T.U. nell’esecuzione dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. ....</i>	<i>8</i>
2.6 <i>Il rapporto del C.T.U. con le parti e con il giudice in caso di contrasti interpretativi .....</i>	<i>9</i>
<b>3. LE RESPONSABILITÀ DEL C.T.U. ....</b>	<b>11</b>
3.1 <i>La responsabilità disciplinare del C.T.U. ....</i>	<i>12</i>
3.2 <i>La responsabilità penale del C.T.U. ....</i>	<i>14</i>
3.3 <i>La responsabilità civile del C.T.U.....</i>	<i>15</i>
<b>4. CONCLUSIONI.....</b>	<b>18</b>



## **1. PREMESSA**

---

La Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue, con il *Paper* n. 5, l'attività volta alla individuazione dei più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile<sup>1</sup>.

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come  **riforma Cartabia**<sup>2</sup>, rende, infatti, opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

Il **Paper n. 5**, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con il supporto dell'avv. Edoardo Zinno<sup>3</sup>, specializzato nel contenzioso, giudiziale e arbitrale, si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Colleghi, siano essi già esperti ovvero intenti ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo ai poteri e alle responsabilità del C.T.U., senza alcuna pretesa di esaurire tutte le delicate questioni che caratterizzano l'istituto della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia del processo civile, finalizzata, tra l'altro, ad assicurare una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, come nel caso del Consulente Tecnico d'Ufficio.

---

<sup>1</sup> Tale attività è stata avviata con la pubblicazione, nel dicembre 2024, del primo documento (*Paper* n. 1) a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione.

<sup>2</sup> Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stato emanato in attuazione della L. 26.11.2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

<sup>3</sup> L'avv. Edoardo Zinno collabora da diversi anni con un prestigioso studio legale ed è specializzato in materia di contenzioso, giudiziale e arbitrale, in particolare negli ambiti: bancario e finanziario, commerciale e societario, obbligazioni e contratti responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale.



## 2. I POTERI DEL C.T.U.

### **ARTICOLO 62 cod. proc. civ. "Attività del consulente" (in vigore dal 10 giugno 1942)**

*1. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.*

~~~

### **ARTICOLO 194 cod. proc. civ. "Attività del consulente" (in vigore dal 10 giugno 1942)**

*1. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.*

*2.(...)*

~~~

### **ARTICOLO 198 cod. proc. civ. "Esame contabile" (in vigore dal 21 aprile 1942)**

*Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.*

*Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.*

~~~

### **ARTICOLO 92 disp. att. cod. proc. civ. "Questioni sorte durante le indagini del consulente" (in vigore dal 21 aprile 1942)**

*Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.*

*Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.*

*Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.*

### **2.1 Il C.T.U. quale collaboratore del giudice**

Il CTU, come "ausiliario" del giudice, è chiamato a **collaborare** da un punto di vista tecnico per raggiungere la verità processuale dei fatti di causa.

Al fine di fornire al giudice quel sapere specialistico tipico della figura del C.T.U., quest'ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., nel compiere, da solo o con il giudice, le indagini affidategli con il quesito:

- può chiedere, ove autorizzato, chiarimenti alle parti in causa e assumere informazioni da soggetti terzi;
- può essere chiamato a fornire al giudice eventuali chiarimenti, intervenendo alla discussione della causa in sede di udienza e/o in camera di consiglio.

È bene in questa sede rammentare che il Consulente Tecnico d'Ufficio è chiamato a rilevare e/o accertare, analizzare e discutere i fatti in funzione del mandato ricevuto e sulla base della propria



esperienza **senza mai eccedere** i limiti imposti dal mandato conferitogli dal giudice; soltanto a quest'ultimo spetterà il compito di trarre le conclusioni giuridiche ritenute più idonee al caso<sup>4</sup>.

## **2.2 I limiti agli accertamenti fattuali del C.T.U. (la consulenza “deducente” e la consulenza “percipiente”)**

È bene altresì chiarire che, di norma, l'attività del C.T.U., così come delineata dagli artt. 61, 62 e 194 cod. proc. civ., non rappresenta un mezzo di prova in senso proprio e non può essere considerata sostitutiva dell'onere probatorio che incombe sulle parti in causa ma rappresenta un mezzo istruttorio a disposizione del giudice affinché questi possa essere opportunamente coadiuvato, qualora ne ravvisi la necessità, da soggetti che dispongano di specifiche competenze.

Tale regola di carattere generale prevede, tuttavia, delle eccezioni. Per tale ragione è possibile individuare due distinte tipologie di consulenze tecniche:

- la **consulente tecnica “deducente”**, con la quale al C.T.U. viene demandato il compito di valutare i fatti già accertati dal giudice o incontroverti tra le parti. In questa ipotesi, dunque, la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti.

Tipico esempio di una consulenza tecnica “deducente” è rappresentato dalle indagini peritali volte alla individuazione e alla corretta applicazione delle disposizioni fiscali e contabili vigenti, in un determinato arco temporale, da parte di un determinato soggetto economico;

- la **consulente tecnica “percipiente”**, con la quale al C.T.U. è demandato il compito di accertare determinate situazioni di fatto non ancora compiutamente dimostrate in giudizio. In tale ipotesi la consulenza può quindi costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Anche in caso di consulenza tecnica “percipiente” è necessario, infatti, che la parte quantomeno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento.

Tipico esempio di una consulenza tecnica “percipiente” è rappresentato dalle indagini peritali volte alla quantificazione di un danno.

In linea generale la giurisprudenza ritiene che il C.T.U., nei limiti delle indagini affidategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, possa accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere al quesito sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali, ossia di quei fatti che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr., da ultimo, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3086 del 1° febbraio 2022).

In sostanza, il consulente non può mai indagare su questioni non prospettate dalle parti – perché violerebbe il principio che attribuisce loro l'onere di allegazione dei fatti ed impedirebbe al

<sup>4</sup> Cfr. *Paper* n. 1 – *L'iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio*, pubblicato dalla Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione nel dicembre 2024.



giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti – o accertare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, perché violerebbe il principio che attribuisce alle parti l'onere della prova, salva l'ipotesi della impossibilità assoluta e oggettiva, per le parti, di provare quei fatti se non con il ricorso alla consulenza tecnica. Si tratta di principi fondamentali del processo civile che limitano l'attività del giudice e, di riflesso, anche quella del C.T.U.

In tale contesto giova segnalare che l'art. 194 cod. proc. civ. riconosce espressamente al C.T.U. il potere di acquisire nuove informazioni/chiarimenti se richieste alle parti o a soggetti terzi, a condizione che il C.T.U. “sia autorizzato a domandare”; autorizzazione, questa, che evidentemente non può che spettare al giudice.

Per tale ragione è prassi ampiamente diffusa che il C.T.U., tenuto conto del ruolo fondamentale del rispetto dei termini perentori per il deposito nel giudizio delle allegazioni documentali e a condizione che non sia già stato preventivamente autorizzato dal giudice<sup>5</sup>, formuli una apposita istanza affinché sia formalmente autorizzato dal giudice all'acquisizione in particolar modo di nuove informazioni.

In sostanza, fermi restando i poteri istruttori di cui all'art. 194 cod. proc. civ. circa la possibilità di richiedere chiarimenti alle parti e informazioni a soggetti terzi, se autorizzato, il C.T.U. non può inderogabilmente supplire a eventuali lacune informative e documentali delle parti, in quanto solo a queste spetta l'onere di allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa.

### **2.3 La consulenza tecnica “contabile”**

In tale contesto riveste un ruolo particolare la fattispecie della **consulenza “contabile”** ex art. 198 cod. proc. civ.: tale particolare tipologia di consulenza, infatti, per espressa volontà legislativa, si pone in deroga al quadro sopra delineato circa i poteri di accertamento riconosciuti, per giurisprudenza consolidata, al C.T.U.

Più in particolare, l'art. 198 cod. proc. civ. detta una disciplina *ad hoc* per il C.T.U. “contabile”, riconoscendo a questa specifica tipologia di “ausiliario” del giudice:

- la possibilità, purché vi sia il consenso (espreso, tacito e/o per fatti concludenti) delle parti, di esaminare anche documenti non prodotti in giudizio;
- l'esperibilità di un tentativo di conciliazione delle parti, suscettibile, in caso esito positivo, di sfociare in un documento avente efficacia e valore di titolo esecutivo.

In sostanza, dunque, il consulente “contabile” nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commissionategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

Per tale tipologia di consulenza riveste, pertanto, un ruolo fondamentale il consenso delle parti, in assenza del quale l'utilizzo di documenti contabili non prodotti in causa non può che configurarsi come una violazione dell'art. 198 cod. proc. civ., provocando in tal modo la nullità relativa della consulenza, che risulterà comunque sanata se non eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione finale.

---

<sup>5</sup> E ciò a maggior ragione nell'ipotesi di assenso delle parti all'acquisizione di nuove informazioni/chiarimenti.



Il C.T.U. non può però limitarsi a constatare il consenso delle parti, dovendo assicurare anche il pieno rispetto del principio del contraddittorio. Difatti, esattamente come il giudice non può adottare una decisione “a sorpresa”, decidendo sulla base di una questione di diritto mai affrontata dalle parti senza prima stimolare il contraddittorio sul punto, allo stesso modo, il C.T.U., nel momento in cui compie attività che comportano l'accertamento di fatti e la raccolta di documenti significativi la cui introduzione nel giudizio non è opera rituale delle parti, deve garantire che su tali fatti e documenti il confronto tra le parti si espliciti nel modo più idoneo a garantirne il diritto di difesa.

#### 2.4 Le ipotesi di nullità della consulenza tecnica

Circa il **quadro “sanzionatorio”** previsto per il C.T.U. che si spinge oltre il perimetro delle indagini peritali affidategli, la giurisprudenza concorda nel ritenere che:

- l'accertamento, ad opera del C.T.U., in violazione del principio del contraddittorio, di fatti principali è sanzionato dalla nullità assoluta delle indagini peritali, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ.;
- l'accertamento, ad opera del C.T.U., in violazione del principio del contraddittorio, di altri fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni sollevate è sanzionata dalla nullità relativa, che viene sanata se non è eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione finale.

Alla regola di carattere generale circa i poteri di accertamento riconosciuti al C.T.U. di cui si è detto poc'anzi fanno eccezione, di norma, due ipotesi:

- il caso in cui risulta impossibile per la parte interessata provare il fatto costitutivo della sua domanda o della sua eccezione, se non attraverso il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche;
- il caso in cui si tratti di fatti “accessori”, di rilievo puramente tecnico, il cui accertamento è necessario per una esauriente risposta al quesito o per dare riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti.

Occorre inoltre precisare che, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>6</sup>, la consulenza non è nulla se il CTU - pur avvedendosi di fatti non dedotti dalle parti o avvalendosi di documenti parimenti non prodotti dalle parti nelle forme e tempi di rito - eviti di farne richiamo ai fini di formalizzare il proprio responso, che perciò prescinde dalla loro considerazione e non vede compromessa la propria formazione.

#### 2.5 Il ruolo del C.T.U. nell'esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.

Fra i molteplici modi in cui si può declinare il ruolo del C.T.U. quale ausiliario del giudice vi è anche quello di **supervisore delle parti** nella loro ottemperanza all'ordine di esibizione di documenti eventualmente disposto dal giudice ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.

La proposizione ad opera di una parte (e l'accoglimento da parte del giudice) di un'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. è subordinata al ricorrere dei seguenti presupposti: (i) i documenti di cui si

<sup>6</sup> Il riferimento è ancora una volta alla fondamentale Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086.



chiede l'esibizione devono contenere la prova di fatti controversi per cui è causa (mentre l'ordine di esibizione non può essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento contenga la prova stessa); (ii) il documento deve essere strettamente indispensabile per la prova dei fatti allegati; (iii) deve trattarsi di documenti specificamente individuati, dei quali sia noto il contenuto<sup>7</sup>.

Una volta che il giudice abbia ordinato a una parte l'esibizione dei documenti, disponendo che il C.T.U. li utilizzi ai fini delle proprie indagini, diviene compito del C.T.U. quello di verificare che la parte provveda a trasmettere i documenti richiesti. In tale contesto è escluso che il C.T.U. possa rivalutare i presupposti per la concessione dell'ordine di esibizione. Il (fondamentale) compito del C.T.U. sarà quello di verificare che le parti abbiano ottemperato all'ordine del giudice e, se ritiene che i documenti trasmessi dalla parte nei cui confronti è stato emesso l'ordine non siano corretti o non siano esaustivi, il C.T.U. è tenuto a farlo presente alle parti al fine di stimolare la loro collaborazione.

Ove invece la questione non sia suscettibile di superamento e la mancanza dei documenti impedisca al C.T.U. di procedere nelle proprie indagini, egli è tenuto a farlo presente al giudice, nelle forme dell'art. 92 disp. att. cod. proc. civ. (su cui v. *infra*).

## **2.6 Il rapporto del C.T.U. con le parti e con il giudice in caso di contrasti interpretativi**

Come si può evincere dalle osservazioni sopra riportate, nello svolgimento dei lavori peritali il C.T.U. può imbattersi in complesse questioni giuridiche, anche procedurali, che esulano dalle proprie competenze tecniche. Come visto, infatti, il C.T.U. può ritrovarsi ad accertare dei fatti che una parte potrebbe qualificare come "fatti secondari" e la controparte come "fatti principali" (in quanto tali preclusi al C.T.U.). Ancora, il C.T.U. potrebbe dover decidere se i documenti forniti da una parte in esecuzione di un ordine di esibizione siano o meno esaustivi, oppure se un documento presente nel fascicolo di causa sia o meno tempestivo. Non solo. Non è infrequente che le parti discutano circa i confini del quesito peritale, che potrebbe essere oscuro, e lamentino che alcune attività del C.T.U. esulino dalle indagini commissionategli.

Ogniquale volta sorgano dubbi siffatti è opportuno che il CTU convochi le parti e conceda loro termini adeguati per dedurre sulle questioni controverse, così **garantendo il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio.** Siccome anche le conclusioni scientifiche possono risultare, in alcuni casi, opinabili è proprio il rispetto del principio del contraddittorio a rendere una consulenza tecnica "corretta" (a prescindere da ogni considerazione circa le conclusioni tecniche raggiunte dal consulente). Nel garantire il rispetto del principio del contraddittorio il C.T.U. gode di ampia discrezionalità. Sarà il C.T.U. a valutare quanti e quali termini concedere alle parti prima della trasmissione della bozza, quante riunioni peritali fissare, etc.

Il faro del C.T.U. dovrebbe essere, dunque, quello del **buon senso:** formulare alle parti richieste circoscritte, concedere termini possibilmente uguali per tutte le parti, concedere termini a difesa, soprattutto se richiesti (salvo che non si tratti di richieste evidentemente pretestuose) e lasciare l'"ultima parola" alla parte che è stata convenuta in giudizio.

Se invece in seguito a una discussione su un punto dirimente ai fini dello svolgimento delle operazioni peritali ancora permangono dubbi (e, comunque, ogni volta che la questione sia

<sup>7</sup> Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 26/03/2019) 03/09/2019, n. 22053



delicata), è opportuno che il CTU chieda al giudice di intervenire fornendo gli opportuni chiarimenti come previsto dall'art. 92 disp. att. c.p.c. Tale fondamentale strumento se, da un lato, può rischiare di rallentare le operazioni peritali può consentire al CTU di proseguire i lavori nella necessaria serenità consentendogli di concentrarsi sugli aspetti tecnici di sua competenza e allontanando il rischio che la consulenza venga dichiarata nulla.



### **3. LE RESPONSABILITÀ DEL C.T.U.**

#### **ARTICOLO 19 disp. att. cod. proc. civ. "Disciplina" (in vigore dall'8 gennaio 1942)**

1. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

2. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo disp. att. c.p.c. 14.

~~~

#### **ARTICOLO 20 disp. att. cod. proc. civ. "Sanzioni disciplinari" (in vigore dall'8 gennaio 1942)**

1. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere

inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1. l'avvertimento;
2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3. la cancellazione dall'albo.

~~~

#### **ARTICOLO 21 disp. att. cod. proc. civ. "Procedimento disciplinare" (in vigore dal 26 novembre 2024)**

1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

3. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo disp. att. c.p.c. 15 quinto comma.

~~~

#### **ARTICOLO 81 bis disp. att. cod. proc. civ. "Calendario del processo" (in vigore dal 18 ottobre 2022)**

1.(...).

2. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità.

3.(...)

~~~



**ARTICOLO 64 cod. proc. civ. “Responsabilità del consulente” (in vigore dal 3 luglio 1985)**

*Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.*

*In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.*

~~~

Il C.T.U., quale “ausiliario” del giudice, assume, nell’ambito del processo civile la **funzione di pubblico ufficiale** ex artt. 357 e 358 cod. pen.

La qualifica di pubblico ufficiale prende forma a partire dalla nomina del C.T.U. da parte del giudice e si conclude all’atto del deposito della relazione finale ovvero fino alla sostituzione del C.T.U., con conseguenti responsabilità in ambito:

- disciplinare/processuale;
- penale;
- civile, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi al suo ufficio.

Prima di procedere all’esame di tali profili è bene premettere che il fatto che il giudice nel decidere la causa abbia ritenuto di discostarsi dalle risultanze dell’elaborato peritale è evenienza (peraltro non rara nella prassi) che di per sé non costituisce in alcun modo indice di anomalia della consulenza o di irregolarità del lavoro del C.T.U. Il giudice, infatti, **può sempre disattendere** le risultanze della CTU (e ciò anche in ipotesi di CTU “percipiente”), anche se per farlo **deve motivare** in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire alla propria decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del C.T.U.<sup>8</sup>.

### **3.1 La responsabilità disciplinare del C.T.U.**

Per quanto concerne la **responsabilità disciplinare** del C.T.U., l’art. 19 disp. att. cod. proc. civ. prevede che l’“ausiliario” del giudice:

- operi tenendo una condotta morale specchiata, ossia una condotta seria e onesta, caratterizzata da una assoluta trasparenza nella modo di comportarsi, pubblico e privato. In questa fattispecie rientrano, dunque, i casi di condanne penali, civili ovvero l’irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti che, seppure non inerenti l’incarico in corso, possano comunque incidere sull’esercizio della professione ovvero possano essere tali da mettere in discussione l’onorabilità del C.T.U.;
- ottemperi agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, ossia adempia alle richieste del giudice e alle disposizioni previste dal codice di procedura civile in relazione al ruolo del C.T.U.

<sup>8</sup> Cfr., per tutte, Cass., 11 gennaio 2021, n. 200.



In questa fattispecie rientrano, pertanto, i casi in cui il CTU si rifiuti senza un giustificato motivo di adempiere all'incarico, di comparire all'udienza per il giuramento ma anche nell'ipotesi in cui non avvisi le parti dell'inizio delle operazioni peritali ovvero abbia espletato l'incarico peritali con negligenza o imperizia. A norma dell'art. 81 *bis* disp. att. cod. proc. civ. si ritiene rientri nel novero degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti anche il rispetto dei termini fissati nel calendario dei lavori peritali da parte del giudice; ciò in quanto l'esigenza di assicurare celerità e certezza nello svolgimento del processo civile impongono di ritenere indispensabile il compimento delle attività peritali secondo il calendario disposto dal giudice anche se i termini di deposito della relazione tecnica non sono termini perentori ma ordinatori<sup>9</sup>.

Qualora il C.T.U. non si attenga alle condotte previste dall'art. 19 disp. att. cod. proc. civ., il Presidente del Tribunale presso cui il C.T.U. è stato nominato ha la facoltà (e non l'obbligo) di promuovere, d'ufficio o su istanza motivata del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'ordine/associazione professionale di cui fa parte il C.T.U., l'avvio di un procedimento disciplinare.

Nella fase di avvio del procedimento disciplinare il Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 21 disp. att. cod. proc. civ., è chiamato a contestare l'addebito al C.T.U. e a raccoglierne apposita risposta scritta, così da consentire al C.T.U. di potersi adeguatamente difendere.

Successivamente, qualora le motivazioni addotte dal C.T.U. non siano ritenute sufficienti e/o convincenti, il Presidente del Tribunale provvede alla convocazione del C.T.U. dinnanzi al comitato a cui è demandata, ai sensi dell'art. 14 disp. att. cod. proc. civ., la tenuta dell'albo dei C.T.U.<sup>10</sup> – composto, lo si rammenta, da un presidente, ossia dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, e da due membri, ossia il Procuratore della Repubblica e il Professionista iscritto, nel caso di specie, all'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il comitato disciplinare in seduta plenaria deve procedere, ai sensi dell'art. 21 disp. att. cod. proc. civ., all'audizione diretta del C.T.U. che, in quella occasione, sarà chiamato a fornire le spiegazioni del caso, anche tramite apposita documentazione. Qualora le motivazioni addotte dal C.T.U. siano ritenute sufficienti, il comitato potrà disporre il non luogo a procedere richiedendo l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, invece, il Comitato potrà decidere di applicare le sanzioni di cui all'art. 20 disp. att. cod. proc. civ.

Nello specifico, le **sanzioni disciplinari** ex art. 20 disp. att. cod. proc. civ. si distinguono in:

1. avvertimento, ossia un ammonimento con contenuto di rimprovero al C.T.U., cui si accompagna l'invito a evitare di riproporre la stessa (illecita) fattispecie;
2. sospensione dall'albo dei C.T.U. per un tempo non superiore a un anno, con conseguente impossibilità di essere nominato "ausiliario" del giudice per tutta la durata della sanzione stessa ma anche di porre in essere nell'arco del periodo di sospensione incarichi già in corso; alla fine del periodo di sospensione il C.T.U. potrà riprendere l'esercizio delle sue

<sup>9</sup> Nel processo civile i termini si distinguono in ordinatori, se il loro mancato rispetto non produce alcuna sanzione processuale, dilatori se durante il loro decorso non possono essere compiuti determinati atti e perentori (o di decadenza) se entro quel termine deve essere necessariamente compiuto un determinato atto.

<sup>10</sup> Cfr. *Paper* n. 1 della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione del dicembre 2024.



funzioni di “ausiliario” del giudice senza necessità, di norma, di alcuna specifica autorizzazione da parte del comitato disciplinare;

3. cancellazione dall'albo dei C.T.U., ossia l'espulsione del C.T.U. che, in questo modo, non potrà più assumere la funzione di “ausiliario” del giudice e dovrà abbandonare eventuali incarichi già in corso.

Contro il provvedimento del Comitato Disciplinare è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla notificazione a norma del comma 5 dell'articolo 15 disp. att. cod. proc. civ.

Vale la pena segnalare che il C.T.U., nello svolgimento del proprio incarico, ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche previste dal proprio ordine professionale di appartenenza<sup>11</sup>, tra cui generalmente si annoverano l'indipendenza professionale e di giudizio, l'obiettività, la correttezza, la diligenza e la cura professionale richiesta dal mandato conferito.

### **3.2 La responsabilità penale del C.T.U.**

Con riguardo alla **responsabilità penale** del C.T.U., l'art. 64 cod. proc. civ., che costituisce la **disposizione cardine** della responsabilità penale e civile del C.T.U., prevede che anche per l'“ausiliario” del giudice trovino applicazione le disposizioni del codice penale relative ai periti, equiparando in tal modo espressamente la figura del C.T.U. ai periti ai fini delle norme penali che riguardano questi ultimi.

Si è già detto poc'anzi che il C.T.U. è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio** e, dunque, svolge la sua attività nelle forme della pubblica funzione, come si evince dalle norme che regolano, tra l'altro, l'iscrizione nell'albo dei C.T.U. e l'assunzione dell'incarico<sup>12</sup>.

La qualifica di pubblico ufficiale comporta l'applicazione al C.T.U. di numerose norme penali che disciplinano ipotesi di delitto, quali, ad esempio, l'art. 319-ter cod. pen. che punisce il soggetto attivo con la reclusione da 4 a 10 anni nell'ipotesi di:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 cod. pen), reato che si concretizza quando il pubblico ufficiale (nel caso di specie il C.T.U.) accetta denaro o altra utilità per sé o per un terzo o si limita ad accettarne la promessa anche se non seguita dall'adempimento successivo alla promessa e indipendentemente da quest'ultima;
- corruzione propria (art. 319 cod. pen.), reato che si concretizza nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale (nel caso di specie il C.T.U.) ponga in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nel caso di specie il reato può configurarsi qualora il C.T.U. rediga una consulenza consapevolmente falsa ovvero formuli valutazioni contrarie alla realtà o alle più accreditate prassi tecnico-scientifiche per favorire o danneggiare una parte del processo civile.

Si tratta, in sostanza, di fatti compiuti dal C.T.U. per favorire o danneggiare una parte in un processo civile (ma anche penale o amministrativo) nel presupposto dell'esistenza di accordo tra

<sup>11</sup> Con specifico riguardo ai Dottori Commercialisti cfr. <https://commercialisti.it/norme-per-la-professione/codice-deontologico/>

<sup>12</sup> Per una disamina delle norme in materia di iscrizione nell'albo dei C.T.U. e di assunzione dell'incarico cfr. *Paper* n. 1 e *Paper* n. 2, pubblicati dalla Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione rispettivamente nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025.



corrotto e corruttore e, pertanto, della consapevolezza che l'atto o la funzione compravenduta favoriscano o danneggino una delle parti processuali.

Ancora, la qualifica di pubblico ufficiale riconosciuta al C.T.U. comporta che l'"ausiliario" del giudice possa rispondere anche dei reati contro la pubblica amministrazione, tra cui, in particolare, si segnala il reato di falsa perizia (art. 373 cod. pen.), che può consistere nel dare pareri mendaci ovvero nell'affermare fatti non conformi al vero, a condizione che si tratti di una alternazione dolosa del fatto e non già di un errore commesso o di una cattiva prestazione professionale.

In alcuni casi il C.T.U. non è il soggetto attivo del reato bensì il soggetto passivo, obbligato, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare il reato. In particolare, il riferimento corre ai seguenti reati contro la pubblica amministrazione:

- reato di intralcio alla giustizia (art. 377 cod. pen.), che consiste nel tentare di far rendere al CTU nominato una dichiarazione difforme da quanto a sua conoscenza, rischiando di condizionare l'esito del giudizio. In tale evenienza il C.T.U., in quanto pubblico ufficiale, è obbligato alla denuncia di reato;
- reato di frode processuale (art. 374 cod. prn.), che consiste nell'ingannare o indurre in errore il C.T.U., portandolo a redigere una falsa consulenza. Anche in questo caso il C.T.U. è tenuto a denunciare il reato.

Inoltre, l'art. 64 cod. proc. civ. prevede un'ipotesi di contravvenzione (fattispecie di reato meno grave del delitto), che statuisce che il C.T.U. che incorra in **colpa grave** nell'esecuzione del mandato affidato sia punito (alternativamente):

- con l'arresto fino a un anno;
- con l'ammenda fino a euro 10.329,

trovando, in ogni caso, applicazione la sospensione dall'esercizio della professione a norma dell'art. 35 cod. pen.

### **3.3 La responsabilità civile del C.T.U.**

Per quanto concerne, infine, la **responsabilità civile** del C.T.U. e le relative "sanzioni", l'art. 64 cod. proc. civ., dopo avere fornito indicazione con riguardo alla responsabilità penale del C.T.U., prevede, *"in ogni caso"*, che il Consulente Tecnico d'Ufficio provveda al risarcimento dei danni causati alle parti.

Con specifico riguardo alla responsabilità civile in cui può incorrere il C.T.U. nell'esercizio delle sue funzioni, appare opportuno in questa sede fornire anzitutto alcune brevi considerazioni circa il grado di colpa necessario affinché il C.T.U. possa essere chiamato a provvedere al risarcimento dei danni causati alle parti.

La disposizione contenuta nell'art. 64 cod. proc. civ., comma 2, infatti, ha dato adito a diverse interpretazioni in ordine alla necessità o meno della colpa grave per ravvisare una responsabilità civile del C.T.U. In particolare:

- secondo una prima teoria, il C.T.U. risponderebbe, in analogia con l'attività del giudice, solo in caso di dolo o colpa grave ma non in caso di colpa lieve (potrebbero integrare la colpa grave i casi in cui il C.T.U. abbia fornito indicazioni o informazioni al giudice in modo



contrario a verità oppure, senza giusto motivo, ometta, rifiuti o ritardi di compiere gli atti che a lui competono);

- secondo una diversa e prevalente teoria, la responsabilità in oggetto non subisce alcuna limitazione e quindi il C.T.U., come qualunque professionista, risponde anche in caso di colpa lieve<sup>13</sup>. Questa teoria valorizza l'elemento letterale dell'inciso "in ogni caso" con cui si apre il secondo periodo del secondo comma, che condurrebbe a separare la responsabilità civile dai presupposti di quella penale ("colpa grave") a cui si riferisce il primo periodo del secondo comma dell'art. 64 cod. proc. civ. In sostanza, dunque, le due responsabilità, civile e penale, si baserebbero, secondo questa seconda impostazione, su presupposti diversi e autonomi. A tal proposito occorre precisare che vi è concordia nel ritenere che, in applicazione dei principi generali in materia, il consulente comunque risponderà dei danni cagionati alle parti nei soli casi di dolo o colpa grave ove la prestazione richiesta al C.T.U. implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità (come prevede in generale l'art. 2236 c.c. per le prestazioni d'opera professionali), mentre il C.T.U. risponderà in base agli ordinari criteri stabiliti dall'art. 1176 c.c. (e quindi anche per colpa lieve) per le attività che non presentano particolari difficoltà.

Appare altresì opportuno offrire un cenno circa una ulteriore questione connessa alla responsabilità civile del C.T.U., di rilevanza non soltanto teorica ma anche pratica<sup>14</sup>, e oggetto di diverse interpretazioni: la **collocazione della ipotetica responsabilità** nell'alveo della responsabilità contrattuale o aquiliana (extracontrattuale). Difatti:

- secondo una prima teoria, prevalente sia in dottrina<sup>15</sup> sia in giurisprudenza<sup>16</sup>, la responsabilità del C.T.U. assumerebbe i contorni di una responsabilità aquiliana, atteso che il rapporto tra il C.T.U. e le parti del processo civile non ha nulla a che fare con quello esistente tra le parti di un contratto. Ciò in quanto, come noto, il C.T.U. riceve il proprio incarico dal giudice e non dalle parti in causa;
- secondo una seconda teoria, minoritaria<sup>17</sup>, la responsabilità configurabile in capo al C.T.U. sarebbe di fatto contrattuale, poiché derivante "da contatto sociale", ossia dall'esistenza di un rapporto socialmente apprezzabile e quindi giuridicamente rilevante pur in assenza di un formale contratto.

L'inquadramento sistematico della responsabilità civile del C.T.U. presenta **notevoli implicazioni pratiche**. Difatti, la qualificazione della responsabilità quale responsabilità extracontrattuale comporta che il diritto al risarcimento dei danni patiti si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. e, secondariamente, che incomba sulla parte danneggiata l'onere di provare l'illecito da parte del consulente, l'esistenza del danno, il suo ammontare e la circostanza che tale danno sia conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito del consulente. Per contro, qualificare la responsabilità del C.T.U. come responsabilità contrattuale equivale a

<sup>13</sup> In questi termini cfr. la recente Cass., 13 febbraio 2024, n. 3917.

<sup>14</sup> Ci si riferisce, in particolare, all'onere di allegazione e di prova, al termine di prescrizione, all'estensione dei danni risarcibili e alla costituzione in mora: tutti elementi che differiscono sensibilmente a seconda che si abbia a che fare una responsabilità contrattuale o aquiliana.

<sup>15</sup> Cfr., per tutti, COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2004, 662.

<sup>16</sup> Cfr. Cass., 13 febbraio 2024, n. 3917; Cass., 23 giugno 2016, n. 13010.

<sup>17</sup> Cfr. PLENTEDA, *La responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio*, in *RC*, 2007, 366.



ricondurre tale responsabilità a quella cui va incontro il prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale. Tale configurazione di tale responsabilità, pur presupponendo anch'essa la prova (ad opera del cliente) del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista e il pregiudizio sofferto, differisce significativamente rispetto alla responsabilità aquiliana in quanto è il prestatore d'opera convenuto a dover dimostrare di avere diligentemente adempiuto alle prestazioni, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa, mentre il cliente attore può limitarsi ad allegare l'inadempimento. Ulteriore significativa differenza è nel termine di prescrizione, che nella responsabilità contrattuale è decennale (art. 2946 cod. civ.).

Infine, si segnala che il C.T.U. risponde anche dell'operato dei collaboratori di cui si avvale nello svolgimento dell'incarico. Il C.T.U. può infatti avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi necessari alle proprie valutazioni, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli **assuma la piena responsabilità di tutta l'attività del collaboratore**<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. Cass., 29 marzo 2006, n. 7243.



#### **4. CONCLUSIONI**

---

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in diversi ambiti (tra i quali ricordiamo quello fiscale, contabile, societario, bancario, risarcimento del danno, fallimentare e del lavoro), a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 5 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si pone l'obiettivo di **descrivere**, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo ai poteri e alle responsabilità del C.T.U.

Al *Paper* n. 5 seguiranno, come di consueto, ulteriori elaborati, predisposti sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione, indirizzati a fornire, di volta in volta, elementi utili per meglio inquadrare le principali disposizioni normative e professionali allo stato vigenti in relazione al ruolo del C.T.U. nell'ambito del processo civile.